CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.67

OGGETTO:

Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) - conferma delle aliquote per l'anno 2018.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. SICILIANO Concetta	Presidente	Giust.
3. ROMANO Paolo	Consigliere	Sì
4. GHIO Roberto	Consigliere	Sì
5. FOGLIATO Rosella	Consigliere	Sì
6. MAGGIO Francesco	Consigliere	Sì
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Sì
8. POLLONE Lidia	Consigliere	Sì
9. BARBINI Cristian	Consigliere	Sì
10. PERRONE Alessia	Consigliere	Sì
11. LE DONNE Giovanni	Consigliere	Sì
12. AIASSA Serena	Consigliere	Sì
13. SENSI Mauro	Consigliere	Sì
14. ZACCARIA Arianna	Consigliere	Sì
15. D'ANGELO Domenico	Consigliere	Sì
16. SALERNO Angelo	Consigliere	Sì
17. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		16
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Generale **Avv. Guglielmo LO PRESTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ARNAUDO Enrico** nella sua qualità di **- Vice Presidente**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) - conferma delle aliquote per l'anno 2018.**

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal1/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";*

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05.06.2014;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17 /05/2016 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno d'imposta 2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2017 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno d'imposta 2017;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Richiamati in particolare il comma 14 della legge 208/2015:
14. *all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, il possessore versa la tasi nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del d.l. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "*per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima imu consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 22 dicembre 2016, n. 232 il quale conferma il blocco delle tariffe ed delle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 ed, inoltre, stabilisce che la maggiorazione TASI deliberata per il 2016 può essere confermata, nella stessa misura, anche per il 2018, specificando nel dettaglio quanto segue:

"all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
*b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».**"*

Esaminata, in relazione alle norme della legge 208/2015, la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1 DF del 17/02/2016;

Rilevato che in base all'art. 57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Costi
Funzioni Relative alla Viabilità	45.000,00
Illuminazione Pubblica	294.000,00
Gestione Territorio E Ambiente con Esclusione di Igiene Urbana	58.850,00
Funzioni di Polizia Locale	297.800,00
Gestione dei Beni Demaniali E Patrimoniali	335.600,00
Totale	**1.031.250,00**

Dato atto che nella presente seduta di Consiglio Comunale, con precedente deliberazione, sono state confermate per l'anno 2018 le aliquote dell'imposta municipale propria - IMU;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, nei limiti previsti dalle norme sopra richiamate, come confermati dai commi 679 dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n.190 e nella misura risultante dall'allegato prospetto, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, azzerando, quindi, ai sensi del comma 676, art. 1, della legge di stabilità 147/2014 la TASI per le categorie: "altri fabbricati, aree fabbricabili, alloggi assegnati IACP", nonché i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2017, le aliquote TASI approvate nell'anno 2016 con deliberazione di consiglio comunale n.24 del 17/05/2016, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14 della legge 208/2015;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del d.l. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del d.l. 35/2013, convertito con modificazioni dalla l. 64/2013, modificato all'art. 1, c. 10, lett. e, legge 208/2015, il quale stabilisce che: "*13-bis. a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,e successive modificazioni. i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base*

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

D E L I B E R A

1. **Di <u>confermare</u>**, per le motivazioni di cui in narrativa, per **l'anno 2018**, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvate per l'anno 2017 con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 23/02/2017, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1, comma 14, della legge 28.12.2015, n.208:

❑**aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,23 punti percentuali applicabile a:**

❖ tutte le fattispecie imponibili di abitazione principale e relative pertinenze, così come definite ed individuate ai fini IMU (*le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)*ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze;

❖ agli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

❖ agli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

❑***aliquota TASI per tutte le altre fattispecie*** *di fabbricati nella misura di* ***0,10 punti percentuali*** *comprese le categorie catastali A/1-A/8 e A/9 ad esclusione delle Aree edificabili; immobili cat. A non locati ed immobili cat.D5;*

❑**DETRAZIONE dall'imposta TASI** di € 30,00 spettante per i figli conviventi, con meno di 26 anni di età, a condizione che gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale requisito (max 8 figli);(si precisa che il diritto alla detrazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio il giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento);

2. **Di stabilire,** nel caso in cui l'utilizzatore dell'immobile sia differente dal possessore che il tributo è dovuto **dall'occupante nella misura del 10%** (diecipercento), e per il restante **90%** (novantapercento) **a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (possessore),** in base a due autonome obbligazioni tributarie.

3. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

4. **Di individuare** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi del capo ii della legge 7.8.1990 n. 241, la sig.ra M.A.Tecla Zaccagnino – Responsabile Servizi Finanziari.

5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco, Assessore alle Politiche di pianificazione economica e territoriale Roberto Ghio;

Acquisiti:

- in data 13/12/2017 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti:16
Assenti: 01- Siciliano
Votanti: 16
Astenuti:00
Contrari:03 - Sensi, Zaccaria, D'Angelo
Favorevoli: 13

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

- Presenti: 16
- Assenti: 01 - Siciliano
- Votanti:16
- Astenuti:00
- Contrari:03
- Favorevoli: 13

CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato	**Firmato digitalmente**
ARNAUDO Enrico	F.to : Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.